

# I FRANCESCANI E LA POLITICA

Atti del Convegno internazionale di studio  
Palermo 3-7 Dicembre 2002

A cura di Alessandro Musco  
*Indice dei nomi e dei luoghi* a cura di Giuliana Musotto  
*Nota bibliografica ragionata di aggiornamento* di Luca Parisoli

Tomi I/II



BIBLIOTECA FRANCESCANA  
OFFICINA DI STUDI MEDIEVALI  
PALERMO  
2007

Convegno Internazionale di studi sui Francescani e la politica <2002 ;  
Palermo>

I Francescani e la politica : atti del Convegno Internazionale di studio :  
Palermo 3-7 Dicembre 2002 / a cura di Alessandro Musco ; indice dei  
nomi a cura di Giuliana Musotto ; nota bibliografica ragionata di  
aggiornamento di Luca Parisoli. – Palermo : Biblioteca Franciscana-  
Officina di Studi Medievali, 2007.

(Franciscana ; 13)

1. Francescanesimo – Palermo – Congressi – 2002 I. Musco,

Alessandro

271.304581445 CDD-21

ISBN 88-88615-63-6

CIP- *Biblioteca Franciscana di Palermo*

© 2007 Officina di Studi Medievali  
Via del Parlamento, 32 - 90133 Palermo  
e-mail: [biblioteca@officinastudimedievali.it](mailto:biblioteca@officinastudimedievali.it)  
[www.officinastudimedievali.it](http://www.officinastudimedievali.it)

*La cura, la supervisione ed il coordinamento editoriale sono di Alessandro Musco cui va attribuita ogni responsabilità redazionale e scientifica di questo volume.*

Ogni diritto di copyright di questa edizione e di adattamento, totale o parziale, con qualsiasi mezzo è riservato per tutti i Paesi del mondo. È vietata la riproduzione, anche parziale, compresa la fotocopia, anche ad uso interno o didattico, non autorizzata dall'editore.

ISBN 88-88615-63-6

---

Tipolitografia Alaimo Carmela & C. s.n.c.

Palermo, Novembre 2007

FRANCISCANA  
13/1

# I FRANCESCANI E LA POLITICA

Atti del Convegno internazionale di studio  
Palermo 3-7 Dicembre 2002

A cura di Alessandro Musco  
*Indice dei nomi e dei luoghi* a cura di Giuliana Musotto  
*Nota bibliografica ragionata di aggiornamento* di Luca Parisoli

Tomo I

*Antonino Giuffrida*

## La legislazione siciliana sulla schiavitù (1310 - 1812) Da Arnaldo Villanova al consultore Troysi

*1800-1830 - La schiavitù - un istituto obsoleto*

La realtà economica e sociale rappresentata dalla schiavitù, che ha caratterizzato la Sicilia per tutto il medioevo e l'età moderna, consuma i suoi epigoni nel primo trentennio dell'800. L'istituto della schiavitù ormai è considerato obsoleto per un complesso di motivi che vanno dalla condanna della tratta degli schiavi avuta nel 1774 nel Congresso di Filadelfia, al venir meno delle condizioni economico-sociali che giustificano l'utilizzo di mano d'opera coatta, e, soprattutto, al controllo navale esercitato dall'Inghilterra sul Mediterraneo, che si trasforma in "un lago inglese". La presenza attiva delle navi inglesi costituisce, infatti, un elemento determinante per la fine delle reggenze barbaresche del nord Africa le quali hanno costituito, da sempre, i santuari dei corsari musulmani. Corsari che riversano nelle prigioni di Tunisi, Tripoli ed Algeri, i cristiani catturati nel corso delle loro incursioni e che, con il loro operato, giustificano l'attivazione di un meccanismo di rapresaglia da parte del Re di Sicilia che autorizza armatori e capitani ad esercitare la guerra di corsa. Una attività che rifornisce i mercati siciliani, oltre che delle merci razziate anche di prigionieri di guerra, il cui status giuridico è equiparato a quello dello schiavo, con la conseguenza che le case della nobiltà siciliana continuano ad accogliere nuovi arrivi. Una tratta schiavile testimoniata da molti rogiti notarili e soprattutto, dai registri della Confraternita della Redenzione dei cattivi.<sup>1</sup> La tra-

<sup>1</sup> F. D'AVENIA, *Schiavi siciliani in Barberia: ultimo atto (1800-1830)*, in «Clio», rivista trime-

sformazione ed il potenziamento delle marine militari delle grandi potenze che introducono il vapore come mezzo di propulsione e potenziano le artiglierie navali, l'intervento sempre più pressante di nazioni come l'Inghilterra, fanno sì che i pirati barbareschi non possono più esercitare la loro guerra personale nei confronti dell'occidente, spezzando il circolo virtuoso di incursioni, rappresaglie, riscatti e lavoro coatto.

Nella Sicilia del primo ottocento coesistono due realtà, apparentemente contraddittorie: da un lato la presenza di un mercato schiavile ancora attivo, dall'altro il tentativo di utilizzare i principi giuridici ed ideologici, elaborati intorno al 1310 nella legislazione di Federico III, su cui si fonda l'istituto della schiavitù, per realizzare di fatto la fine della realtà schiavile. Un tentativo destinato a fallire in quanto la costruzione giuridica voluta da Federico non supporta, né ideologicamente né culturalmente, una realtà per la quale lo status di schiavo rappresenta un qualcosa di superato ed obsoleto. Per cercare di cogliere il funzionamento del meccanismo grazie al quale, senza procedere all'abrogazione formale della legislazione, la giurisprudenza tenta di adattare i vecchi istituti alla nuova realtà ho riletto un parere della Giunta dei Presidente e Consultore del 1812 in merito ad una controversia su di uno schiavo fuggitivo. L'intervento della Giunta è dovuto alla necessità di dirimere una controversia che contrappone il Principe di Petrucci e il Sovrano in merito ai diritti da esercitare nei confronti di uno schiavo moro fuggitivo.<sup>2</sup> Il Re, prima di

strale di studi storici, A. XXXVIII - n. 1 (gennaio-marzo 2002), pp. 150. «Complessivamente tra il 1802 e il 1811 furono scambiati 77 schiavi siciliani per 173 schiavi maghrebini. Si tratta di un numero elevato se si considera che, per esempio, lungo tutto il '600 gli schiavi italiani scambiati a Tunisi furono 227 contro 236 musulmani. La prima condizione per attivare le trattative per uno scambio era naturalmente la disponibilità di un certo numero di schiavi musulmani. Come è noto, infatti, l'attività corsara nel Mediterraneo non era monopolio dei barbareschi, che anzi frequentemente erano preda dei corsari siciliani, della flotta britannica o della squadra borbonica». Cosa avvenisse in questi casi viene spiegato nello stralcio di una lettera del rettore della Redenzione al console spagnolo di Tripoli: «perciò l'ultima preda fatta da nostri corsari [siciliani] di una barca tripolina fu dichiarata giusta preda e dalli predatori si sono messi all'asta o già in vendita e, non trovandosi la nostra Opera in stato di farne compra, si sono dati ad altri compratori. Se in appresso occorrerà farsi preda da qualche nave reale, e ottenuti li schiavi tripolini predati, dalla nostra Redenzione sarà l'Illustrissima Vostra incomodata a trattarne il cambio». La qualità degli schiavi catturati incideva poi non poco sulle trattative di scambio: all'inizio del 1809, per esempio, la Redenzione era riuscita ad acquistare «numero duodeci schiavi tunisini compresi il raïs e sotto raïs, i quali furono predati con bandiera tunisina da un corsaro siciliano». Il console Oglander, incaricato di trattarne lo scambio con alcuni siciliani schiavi a Tunisi, fece subito presente che prevedeva «incontrare delle difficoltà, atteso che li tunisini, proposti da Vostra Signoria in cambio, sono mori e non turchi livantini come l'informai che devoti essere; i mori qui nativi non essendo considerati né contati nel medesimo grado al quale sono ricevuti li soldati turchi al servizio del Bey, che ciò gli serve di governo».

<sup>2</sup> Il documento è pubblicato dal Cosentino che manifesta una certa *vis polemica* contro la giustizia borbonica che, nei suoi pronunciamenti, non si adegua alla condanna della tratta degli schiavi che sin dal 1774 è stata formulata nel congresso continentale tenutosi a Filadelfia. Il Cosentino, d'altronde, stende il suo articolo nel 1890 allorché lo stato unitario italiano è in fase di costruzione e di consolidamento, e una pacata polemica antiborbonica, attualizzando un episodio del 1812 che identifichi i borboni con posizioni di conservatorismo, può anche non dispiacergli. Forse, non ca-

decidere sulle richieste di restituzione dello schiavo o sul risarcimento del danno, sottopone il caso alla Giunta dei Presidenti e Consultore<sup>3</sup> per un approfondimento delle problematiche giuridiche, morali ed istituzionali connesse al caso in esame.

La lettura del parere permette di ricostruire il processo logico giuridico grazie al quale si tenta di giungere alla certificazione dell'abolizione della schiavitù in Sicilia attraverso un lento e strisciante processo di adattamento che, formalmente lasci in vita le costruzioni giuridiche e normative più antiche ma, di contro, le adatti e le renda compatibili ai cambiamenti che caratterizzano il passaggio dal '700 all'800, rendendole di fatto obsolete ed inapplicabili. Alcuni passaggi del parere sono molto importanti per comprendere come ha funzionato questa fase di transizione che vuole raggiungere l'obiettivo dell'abolizione della schiavitù senza ricorrere ad uno specifico atto normativo.

Il primo dato che si ricava è quello che la realtà della schiavitù continua ad essere vigente nel sistema giuridico che governa il diritto privato della Sicilia dei primi dell'800 e che non esiste uno specifico provvedimento normativo d'abrogazione di tale istituto. Nel 1808, infatti, è possibile acquistare sul mercato siciliano legittimamente, stipulando un regolare contratto notarile, uno schiavo. Il Principe di Petrucci, tramite il suo amministratore don Lorenzo Corselli, compra uno schiavo moro da Antonino Dotto, Giovanni Cannata e il capitano Paolo Giacalone per il controvalore di onze 70. Tuttavia si ha la consapevolezza che possa intervenire in tempi brevi un provvedimento di abolizione della schiavitù che elimini dall'ordinamento giuridico l'istituto e renda illegittima la vendita, in quanto il compratore fa inserire nell'atto di acquisto una clausola con la quale si stabilisce la ripetizione di quanto pagato nel caso di tale sopravvenienza: «che se per qualunque non previsto caso il detto moro di sopra venduto venisse ad essere dichiarato libero o dal Governo o dai Magistrati, in tal caso i detti Dotto, Cannata e Giacalone solidalmente promettono, e si obbligano restituire al detto Corselli le dette onze settanta ricevute».

sualmente, l'articolo è pubblicato nel Bollettino del Comitato antischiavista di Palermo. G. COSENTINO, *Uno schiavo in Palermo al 1812*, in «Bollettino del Comitato Antischiavista di Palermo», numeri di Gennaio-febbraro e Aprile 1890. Il lavoro del Cosentino è stato utilizzato da G. MARRONE, *La schiavitù nella società siciliana dell'età moderna*, Caltanissetta-Roma 1972, pp. 196-197, e da M. GAUDIOSO, *La schiavitù domestica in Sicilia dopo i normanni*, Catania 1926, pp. 30-31.

<sup>3</sup> In merito a tale Ufficio la Baviera (A. BAVIERA ALBANESE, *Diritto pubblico e istituzioni amministrative in Sicilia - le fonti*, Roma 1981, pp. 99-100) sottolinea come il Sacro Regio Consiglio abbia avuto un processo di trasformazione di fatto e di adattamento alle nuove esigenze del governo del Regno che dette luogo, senza alcun specifico intervento normativo, ad un diverso organo consultivo. La Baviera, infatti, afferma che: «A partire dalla seconda metà del secolo XVI, però, data la constatata difficoltà di riunire al completo tutto il Consiglio, si cominciò a introdurre l'uso, mai sanzionato legislativamente in modo esplicito, di convocare dapprima per alcuni affari speciali di minore rilievo e di natura giurisdizionale, e poi a poco a poco per quasi tutta la materia di competenza del collegio, una ristretta giunta composta dai membri più autorevoli e cioè dai Presidenti dei massimi Tribunali e dal Consultore del Governo. Tale Giunta detta appunto dei Presidenti e del Consultore gradatamente assorbita – salvo che nella materia legislativa – tutte le funzioni del Consiglio cui si sostituì quasi totalmente».

Altro fattore da sottolineare è che il processo di integrazione dello schiavo alla realtà che lo circonda è favorito ed accelerato dall'adesione al cristianesimo attraverso il battesimo, scelta operata dal servo del Petrulla. La conversione, tuttavia, non determina il suo padrone ad emanciparlo e restituirgli la libertà pertanto nel 1811 lo schiavo scappa e si arruola «per istrumentista nel Reggimento dei Cacciatori di Mare» dell'esercito borbonico. Il Petrulla si trova in difficoltà, da un lato si rende conto dell'impossibilità di riacciuffare lo schiavo fuggitivo con un colpo di mano in quanto la divisa dell'esercito gli conferisce una protezione efficace, di contro vuole limitare il danno patrimoniale chiedendo o la restituzione del fuggitivo o, nel caso in cui questo non sia possibile, un ristoro patrimoniale con il rimborso della somma sborsata per l'acquisto.

Il consultore Troysi, chiamato a dare il suo parere su tale controversia, ritiene che l'istituto della schiavitù sia superato e, conseguentemente, elabora un'interpretazione giurisprudenziale molto articolata per una rilettura attualizzata della normativa vigente in Sicilia sul regime schiavile in modo da riuscire ad introdurre di fatto il principio di un meccanismo di acquisizione automatica della libertà attraverso il conferimento del battesimo senza la necessità della manifestazione di volontà da parte del proprietario dello schiavo per mezzo dell'istituto della manomissione ovvero della pronuncia di un magistrato. Il Troysi, infatti, afferma: «professata dallo schiavo suddetto la nostra Santa Religione per mezzo del Battesimo, divenne costui libero per sola operazione di legge senza esservi bisogno di dichiarazione di Magistrato, e quindi non può essere più richiamato al dominio del Padrone, né può competere a costui azione alcuna per la restituzione del prezzo, essendogli lo schiavo venuto meno non già per causa non prevista, ed antecedente al contratto, ma a solo motivo del battesimo che ricevette dopo la vendita, e che preveder si dovea dal compradore».

Una interpretazione ardita e brillante con la quale si vuole superare l'istituto della *manumissio* ma che cozza con la lettera della normativa vigente. Accettare l'interpretazione del Troysi avrebbe provocato da un lato la possibilità di cancellare, di fatto, l'istituto della schiavitù nel sistema legislativo siciliano, dall'altro l'apertura di una falla sulla certezza del diritto vigente in un momento in cui la società siciliana attraversava fasi di instabilità e di cambiamento. Lo sforzo della Giunta, conseguentemente, si concentra sulla demolizione dell'assioma battesimo - acquisizione automatica della libertà come si ricava dall'affermazione: «né le leggi della Chiesa, né le nostre patrie fanno sì, che lo schiavo, abbracciata per mezzo del battesimo la religione Cristiana, diventi subito libero, ed esca dal dominio del Padrone contro la di lui volontà». Questa affermazione è supportata da un lato da una lettura delle sacre scritture dall'altro da una puntualizzazione sulla normativa vigente che è ancora quella di Federico III.

La prima argomentazione è di natura morale e mira a dimostrare l'assunto che il permanere nello stato di schiavo non rappresenta una contraddizione con

l'essere cristiano battezzato. Citando, infatti, le opinioni dei "classici dottori", le lettere di San Paolo e di San Pietro, la disciplina dei canoni apostolici, la Giunta perviene alla conclusione che «la servitù dell'Homo si comporta col di lui nobile carattere di cristiano» e che «i servi restavano tuttavia nella servitù malgrado la religione cristiana, che professato aveano».<sup>4</sup>

La seconda argomentazione è di natura giuridica ed è connessa alla constatazione che le leggi del Regno, in quel momento in vigore, non danno la possibilità allo schiavo di acquisire la libertà quale conseguenza automatica e necessaria della somministrazione del battesimo. Conseguentemente a tale assunto nel parere si afferma: «Le leggi finalmente del nostro Regno non lasciano luogo a dubitare che lo schiavo africano, malgrado che entra in seno alla Chiesa per mezzo del Battesimo, resti sempre servo riguardo al suo padrone». Le leggi del Regno in vigore nel 1812 sono, per esplicita affermazione della Consulta, quelle del re Federico III promulgate tra il 1309 e il 1310. L'esegesi di queste norme ribadisce il principio che non possa esserci un meccanismo di automatismo tra il battesimo e la conseguente acquisizione della libertà. Infatti la Giunta sottolinea che il capitolo 63 prevede l'acquisizione della libertà, anche contro la volontà del padrone, quale sanzione da erogarsi nel caso in cui lo stesso si opponga all'esplicito desiderio dello schiavo di farsi battezzare. Ad ulteriore conferma di questa affermazione si citano i capitoli 60 e 63 che disciplinano il modo come i padroni debbano trattare i servi che abbracciano con il battesimo il cristianesimo, norme che confliggerebbero con l'affermazione dell'esistenza di un automatismo tra battesimo e acquisizione della libertà.<sup>5</sup> La Giunta, ad ulteriore supporto delle sue argomentazioni giuridiche, fa alcune

<sup>4</sup> G. COSENTINO, *cit.* «Scesa dal cielo la nostra santa religione per migliorare lo stato dell'uomo decaduto è stata al cielo sempre diretta, e la libertà cristiana, ch'essa proclama, riguarda le cose spirituali, e non mai le sociali e mondane: Da ciò è derivata l'opinione dei classici Dottori, i quali scrivono che la servitù, anche secondo l'apostolo, non repugna alle divine ordinazioni, e S. Paolo in effetto nelle sue epistole raccomanda ai servi l'ubbidienza ai loro Padroni: celebre - ancora è la lettera scritta a Filemone per Onesimo di costui servo per ottenergli il perdono; l'istesso si legge nelle epistole di S. Pietro dirette ai fedeli, dove viene inculcata l'ubbidienza dei servi verso i loro padroni. Questi servi erano certamente cristiani; dunque ben si scorge, che fin dal primo nascere del Cristianesimo, presso i Cristiani i servi non scuotevano la potestà domenicale, tuttochè professavano la religione cristiana. La posteriore disciplina della Chiesa prosiegue ad apprestare monumenti, onde convincersi come la servitù dell'Homo si comporta col di lui nobile carattere di cristiano. Basta solo riflettere, che secondo l'istessa disciplina fin dai canoni apostolici restò prescritto, che i servi non potevano venire ammessi al chiericato senza il permesso dei loro padroni. Or se niuno poteva ordinarsi chierico senza essere pria Cristiano, ad evidenza si conclude, che i servi restavano tuttavia nella servitù malgrado la religione cristiana, che professato aveano».

<sup>5</sup> G. COSENTINO, *cit.* «Le leggi finalmente del nostro Regno non lasciano luogo a dubitare che lo schiavo africano, malgrado che entra in seno alla Chiesa per mezzo del Battesimo, resti sempre servo riguardo al suo padrone. Il Re Federico nel Cap. 53, *de Fide Cathol.* dietro avere stabilito, che nessun Padrone ardisca frastornare il suo servo dal santo progetto di abbracciare la cristiana religione, decreta delle pene contra i padroni, che a siffatta lodevole intenzione dei loro servi consentir non vogliono, e tra siffatte pene annovera la libertà, che in questo caso concede al servo battezzato malgrado la opposizione del Padrone. L'istesso Re nei seguenti capitoli sotto l'istesso titolo, e precisamente nei

considerazioni per allontanare qualsiasi dubbio sulla possibilità di realizzare un automatismo tra battesimo e acquisizione della libertà, affermando, quale argomento *a contrario*, che altrimenti gli schiavi sarebbero spinti a battezzarsi per il solo desiderio di acquisire la libertà e non per una convinta adesione ai principi religiosi professati dal cristianesimo. La Giunta per completare il suo ragionamento cerca di controbattere anche l'osservazione che presso i "turchi" esiste questo meccanismo di acquisizione automatica della libertà nel momento in cui si il servo si converta alla religione islamica. La Giunta non argomenta molto tale argomentazione ma si limita ad affermare che per il cristiano l'elemento determinante per la conversione è dato dalla grazia e dall'intima adesione alla chiamata divina e non certo dal desiderio di acquisire la libertà, infatti afferma: «Ne può essere valevole l'esempio dei Turchi verso i Cristiani, i quali apostatando e divenendo maomettani son resi liberi, imperocchè, comunque ciò sia vero, non ha che fare con la nostra religione, che non per fini umani o mondano interesse può abbracciarsi e professarsi, come han procurato i Turchi di eseguire allettando i Cristiani a ciò fare, ma per un fine soprannaturale e per grazia ed una vocazione particolare d'Iddio, e che per ciò non può essere secondata da un motivo puramente umano, che spesso può produrre la finzione e la simulazione, che la nostra santa Religione cristiana abborrisce e detesta». Altro elemento che si ricava dalla lettura del parere è che per tutto il '700 il sentire comune non ritiene riprovevole possedere schiavi, infatti si afferma che: «Queste leggi veggonsi osservate nel Regno infino al secolo antepassato in cui durava il costume di tener tal sorta di servi tanto uomini quanto donne al proprio servizio».

La Giunta, affermati questi principi di carattere generali, cerca di trovare un temperamento con le istanze dei nuovi tempi, nominando un giudice della Gran Corte Criminale quale protettore, imponendo al Petrulla di trattare il servo «con dolcezza e umanità» e con la clausola che in caso si contravvenisse a tali prescrizioni, il Tribunale potesse restituirgli la libertà. Il Consultore fa mettere a verbale che è di parere interamente contrario alle determinazioni della Giunta.

La realtà della schiavitù siciliana poggia, conseguentemente, su due solidi pilastri: l'interpretazione dottrinale della Chiesa e la legislazione schiavile promulgata dal re Federico III nel 1310. Il primo fornisce la giustificazione morale e dottrinale per privare della libertà gli infedeli, il secondo dà le regole di comportamento da tenersi sia dai padroni sia dai servi. Comportamenti necessari per assicurare il

capitoli 60 e 63, prosiegue a stabilire in qual modo debbansi i servi dai loro padroni umanamente trattare dopo essere stati battezzati, e con quanta maggior fedeltà debbano questi a quelli servire. Queste leggi veggonsi osservate nel regno infine al secolo antepassato, in cui durava il costume di tener tal sorta di servi tanto uomini quanto donne al proprio servizio, e difatti non si legge testamento di Persona circospetta e doviziosa, che non disponga di servi già battezzati, come di cosa propria, o in manumettendoli o in dar loro altro destino, e dir si può che anche ai nostri tempi questo uso è stato invariabilmente osservato».

legittimo esercizio del diritto di proprietà da parte dei proprietari e, contestualmente, la tutela dei diritti essenziali dello schiavo soprattutto nel caso in cui lo stesso decida di convertirsi.

### *La Chiesa e la schiavitù*

L'elaborazione dottrinale della Chiesa distingue due diversi titoli, o per meglio dire fondamenti giuridici, che giustificano la riduzione in schiavitù. Concetti che, per la loro interpretazione evolutiva, prendono lo spunto sempre dal solido ceppo del diritto romano, attraverso l'intermediazione della glossa giustiniana. Il primo, quello di *captivus*, è connesso a giustificare la legittimità di uno stato di schiavitù che trae origine dalla dottrina della guerra giusta contro gli infedeli che teorizza e giustifica la riduzione a schiavitù di tutti i nemici *Crucis Christi* e la loro vendita sui mercati. Una evoluzione concettuale che prende le sue mosse dall'interpretazione della glossa del *captus ab hoxstibus* del diritto romano che opera una diversificazione tra *servus* e *captivus* anche se la *captivitas* diventa elemento di legittimazione della *servitus* o di altre situazioni di non libertà che giustificano istituti come quello del "riscatto".<sup>6</sup> La Chiesa, anche in relazione alla necessità di assecondare un atteggiamento favorevole nei confronti del "riscatto", distingue concettualmente tra il *captus*, termine riservato ai cristiani fatti prigionieri dagli infedeli, ed il *captivus*, con riferimento ai nemici della Croce di Cristo ridotti in prigionia. Stato di privazione di libertà che può venir meno, sia nell'uno che nell'altro caso, grazie al riscatto. Il secondo, quello di *servus*, è strettamente collegato al concetto di schiavitù quale è stato ereditato dal mondo romano, che dà la possibilità ai mercanti di acquistare persone prive dello *status* di uomo libero e di rivenderli sui mercati occidentali.

La Chiesa mette a punto una strategia di lungo respiro per ricondurre la realtà della schiavitù qual è ereditata dal mondo romano, nei canoni dell'insegnamento di Cristo. L'insegnamento della Chiesa a riguardo della schiavitù si muove su due

<sup>6</sup> *Dizionario degli Istituti di perfezione*, vol. VIII, Roma 1988, p. 1040. «Per quanto riguarda invece il termine *captivitas*, esso è presente sin dai primi secoli cristiani con accezione distinta dalla *servitus*, per cui i *captivi* non sono identificati ai servi anche se la *captivitas* è, di fatto, una fonte della *servitus*. Il *captivus* o *captus ab hoxstibus* del diritto romano (cfr. *Digestum* XLIX, 15) passò a essere nel diritto e nella teologia il *captus ab inimicis Crucis Christi*. In altre parole, la condizione giuridica dei *captivi* non coincide con quella del *servus*, che può anche essere un romano. Più tardi, spiegando la *captivitas* così come definita nelle sue *Partidas* da Alfonso X il Savio, la glossa distinguerà tra *captivus* e *captus*: con quest'ultimo termine si indicheranno persone (della stessa religione; nel nostro caso: cristiani) fatte prigioniere in battaglia, mentre il termine *captivus* sarà riservato a persone di altra religione. In dipendenza dalle dottrine vigenti sulla guerra giusta, la *captivitas* legittimò la riduzione dei nemici o resistenti a schiavitù o ad altre tutele non libere. Il problema della *captivitas* sembra trovare il suo apice nelle lotte religiose tra cristiani e musulmani, che portarono ad avere cattivi da entrambe le parti, e quindi il normale desiderio da entrambe le parti di provvedere alla loro liberazione».

linee: da una parte l'affermazione che tutti gli uomini sono fratelli e uguali dinanzi a Dio; dall'altra il riconoscimento della legittimità della schiavitù come struttura facente parte del tempo presente. V'era quindi una certa ambivalenza, rafforzata se si tiene conto delle voci (e non furono poche) che si levarono in favore degli schiavi. Nella pratica, quindi, se da una parte non si muta l'ordinamento sociale, dall'altra si elaborano principi etici che, a lungo andare, avrebbero influito sul miglioramento delle condizioni di vita degli schiavi e sulla considerazione dei loro diritti come persone, nettamente distinti dai diritti che il padrone ha sul loro lavoro.<sup>7</sup>

I vantaggi per gli schiavi che abbracciano la religione cattolica con il battesimo sono numerosi e, in molti casi questo sacramento rappresenta la via più rapida che può portare alla libertà e all'inserimento nel contesto sociale in cui vivono. Gli schiavi battezzati, ad esempio, possono contrarre matrimonio senza ostacoli da parte del padrone che non può separarli dal coniuge.

La Chiesa, inoltre, incoraggia il padrone a manomettere i suoi schiavi nel momento in cui redige il testamento. Manomissione che può avvenire anche quale ricompensa per l'impegno e la dedizione con la quale lo schiavo serve il suo padrone.

### I "Capitula" di Federico III

In Sicilia il passaggio dalla teoria elaborata in via interpretativa dalla Chiesa cattolica alla codificazione in testi aventi valore di legge, avviene con Federico III che, nei "Capitula" fatti approvare nel parlamento tenutosi a Piazza nel 1308,<sup>8</sup> met-

<sup>7</sup> *Ivi*, p. 1042. Sul medesimo tema cfr. anche *Enciclopedia cattolica*, vol. 11, Roma 1963, p. 50. «Contro la schiavitù il cristianesimo non organizzò rivoluzioni, ma agì con un'opera indiretta, paziente, costante, volta a creare le premesse e l'ambiente favorevole perché la schiavitù fosse quasi naturalmente e logicamente eliminata dalla società; agì insegnando ed attuando i principi dell'uguaglianza, della fratellanza, dell'amore fra tutti gli uomini in seno ai suoi ordinamenti. Esortava, è vero, gli schiavi ad essere pazienti, rassegnati, ubbidienti, ma insieme comandava ai padroni di trattarli come fratelli, come se stessi, perché davanti a Dio non ci sono schiavi né liberi (Gal. 3, 28 ; Eph. 6, 5-9 ; Col. 3, 22-24). Commovente la lettera di S. Paolo a Filemone in favore di Onesimo, suo schiavo fuggitivo, accolto, convertito e rimandato al suo padrone: "ricevilo non più come schiavo, ma come un fratello diletto" (v. 16). Nella Chiesa gli schiavi godevano di tutti i diritti, privilegi, facoltà degli altri fedeli liberi; partecipavano senza discriminazione alcuna alle assemblee liturgiche, ed una volta liberati potevano diventar chierici ed anche vescovi. La loro personalità fisica e morale era tutelata, essendo vietato ai padroni qualsiasi atto che la potesse in alcun modo offendere; anche i loro intimi sentimenti erano rispettati e le loro unioni, in forza del sacramento del Matrimonio, non erano considerate un semplice *contubernium*, ma un vero *coniugium*, un matrimonio sacro, indissolubile».

<sup>8</sup> Sulla legislazione di Federico III cfr. E. MAZZARESE FARDELLA, *Aspetti della legislazione di Federico III d'Aragona re di Sicilia*, in «Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337), Convegno di Studi Palermo 27-20 novembre 1996», «Archivio storico siciliano», serie IV - vol. XXIII (1997), pp. 47-58. L'analisi effettuata mette in luce il substrato sul quale è cresciuta la legislazione di Federico III ed evidenzia che la realtà politica e sociale alla quale il sovrano si rivolge, è profondamente

te a punto un complesso organico di norme che disciplinano lo *status* del “servus” il quale si converte al cristianesimo grazie al sacramento del battesimo.<sup>9</sup>

Leggendo tale “corpus” normativo, devo rilevare che è percepibile lo sforzo dei giuristi, chiamati a supportare il Sovrano nell’elaborazione delle norme, di contemporare i principi cristiani con la realtà di istituti che non possono essere cancellati con un semplice tratto di penna ma che hanno la necessità di essere metabolizzati per essere trasformati in qualcosa di diverso, con un’evoluzione che trovi la propria genesi all’interno degli stessi, attraverso un processo di “cristianizzazione” temporalmente indefinito ma concettualmente già determinato. Il grimaldello per incidere sullo stato di schiavo, anche se forse sarebbe più corretto usare il termine “servus”, è rappresentato dal battesimo che è definito come porta di ingresso di tutti i sacramenti. Compito del Sovrano è quello di far sì «ut ingrediendi ad januam omnium sacramentorum quae est ipsum baptisima liber sit aditus et introitus planus pateat et suavis omnem clausure materiam ad impedimentum huius itineris providimus removeri». Fatta quest’affermazione di principio che avrebbe potuto, di fatto, scardinare dalle fondamenta l’istituto della schiavitù così come ereditato dal diritto classico, Federico ha la necessità di sanare le apparenti contraddizioni esistenti tra lo stato di schiavo e quello di battezzato attraverso alcuni passaggi che trovano il loro sostegno nelle sacre scritture. Passaggi che si concretizzano in norme comportamentali, supportate anche da sanzioni, che i padroni devono rispettare nei confronti degli schiavi battezzati e che aprono la strada ad una profonda trasformazione del concetto stesso di schiavitù che caratterizza la realtà europea medievale e rinascimentale.

Il complesso delle norme sulla schiavitù volute da Federico III, trova il suo proemio nel capitolo LIX dove si sottolinea la volontà del Sovrano di incentivare e tutelare l’opera di conversione della Chiesa rivolta a far sì che gli schiavi infedeli facciano ammenda dei propri errori e si convertano alla vera fede. Infatti, oltre a proibire ai padroni di ostacolare per qualsiasi motivo la predicazione rivolta alla conversione degli schiavi affinché gli stessi attraverso il battesimo, porta d’ingresso di tutti i sacramenti, possano accedere alla vera religione; nel medesimo capitolo si prevede la tutela della piena libertà dello schiavo di manifestare la volontà di ac-

mutata rispetto al suo punto di riferimento rappresentato da Federico II. In particolar modo si sottolinea l’importanza dell’influenza del diritto romano allorquando si afferma: «Nessun dubbio poi che al diritto romano, come sottolineato dal Testa nelle sue note, si riferisca l’espressione *ius commune* presente nel cap. 115 in tema di furti di cani e uccelli da caccia, mentre è notevole che, nell’intento di proibire alcuni giochi di azzardo, Federico al cap. 77 rinvii ad una costituzione giustiniana in tema di giochi che viene poi riportata al cap. 78 con l’intenzione di una trascrizione integrale. Possiamo dunque ritenere che, in seno al complesso sistema di diritto comune di cui più sopra si è detto, la legislazione del terzo re di Sicilia della casa d’Aragona riservi al diritto romano un posto di massimo riguardo».

<sup>9</sup> Ho utilizzato per la consultazione i *Capitula Regni Siciliae*, a cura di F. M. Testa, Palermo 1741 nella ristampa anastatica a cura di A. Romano, Soveria Mannelli (Catanzaro) 1999.

cedere a questo sacramento, dando la possibilità allo stesso di rivolgersi ad un giudice per obbligare il padrone dissenziente a dare il necessario consenso.

Affermato il principio della possibilità dello schiavo di abbracciare la vera fede», anche contro la volontà del padrone, è necessario sviluppare, contestualmente, delle regole comportamentali che permettano la convivenza nella stessa persona dello “status” di schiavo e quello di cristiano. Il battesimo dello schiavo non comporta automaticamente il venir meno dello stato di servitù, tuttavia l’atteggiamento del padrone nei suoi confronti deve cambiare come sancisce il capitolo LX che, facendo esplicito riferimento ad una lettera di Paolo, obbliga il proprietario a trattare il neofita non come schiavo bensì come fratello.<sup>10</sup>

Di contro sullo schiavo battezzato incombe l’obbligo, sancito dal capitolo LXI, di servire il suo padrone nel modo più devoto, senza frode e con atteggiamento fraterno. Si percepisce, nella stesura del testo del capitolo, lo sforzo di conciliare lo stato di schiavitù con quello di battezzato senza che il rapporto di fraternità abbia la possibilità di trasformarsi in familiarità con la conseguenza di distruggere il rapporto di subordinazione strutturale tra lo schiavo battezzato ed il suo padrone.<sup>11</sup>

Uno schiavo battezzato ha anche il diritto ad un trattamento che sia consono al nuovo stato di cristiano. Il capitolo LXII fa espresso divieto ai padroni degli schiavi neofiti di batterli con la frusta o di infliggergli ferite di qualsiasi genere compresa anche l’apposizione di marchi impressi a fuoco sulla faccia o sulle fronte. Posizione di benevolenza che è temperata dall’ultimo inciso del predetto capitolo, nel quale si specifica che questo divieto viene meno nel caso in cui si abbia a che fare con schiavi fuggitivi e violenti che possono essere messi in ceppi e puniti sia pure con una pena che abbia la caratteristica di essere «*juste, leviter et benigne*».

Il percorso con il quale Federico cerca di temperare lo stato giuridico dello schiavo con quello di battezzato, continua con la proibizione, contenuta nel capitolo LXIII, di insultare gli schiavi neofiti con appellativi dispregiativi di qualsiasi genere e meno che mai con il termine di “*canes renegatos*”. Questi neofiti,

<sup>10</sup> Capitolo LX «*Qualiter autem ipsos post dicti fontem baptismatis tractare debemus, docet Apostulus ad Philemonem dicens: Suscipe illum non ut servum, sed ut fratrem carissimum in Domino et in carne. Verba Pauli ad Philemonem vers. 16 haec sunt: Ut aeternum illum reciperes, jam non ut servum, sed pro servo charissimum fratrem, maxime mihi; quanto autem magis tibi et in carne et in Domino?*».

<sup>11</sup> Capitolo LXI «*Ipsos siquidem servos eosdem, renatos baptismate, et penes suos dominos tam salubre beneficium consecutos, dominis sui ferventius aut devotius servire mandamus secundum verbum ipsius Apostoli dicentis ad Thimotheum: quicumque sunt sub iugo servi dominos suos omni honore dignos arbitrentur, ne nomen domini et doctrina blasphemetur. Qui autem fideles habent dominos non contemnunt quia fratres sunt sed magis serviant quia fideles sunt et delecti ac participes in beneficiis; servos enim oportet dominis suis subditos esse, in omnibus placentes, non contradicentes, non fraudantes, sed in omnibus fidem bonam attendentes ut doctrinam Salvatoris nostri ornent in omnibus*».

avendo ricevuto la grazia divina del battesimo, hanno il diritto di essere trattati «caritate fraterna ac humana benignitate». Questa prescrizione è, contestualmente, accompagnata da una sanzione e, specificatamente, dalla possibilità di infliggere a coloro che non la rispettano, la pena della carcerazione di un anno o altra equivalente.

Particolare tutela è data alle schiave prevedendo, nel capitolo LXXI, il divieto di avviarle alla prostituzione. Nel caso in cui qualcuno non ottemperi al divieto la schiava, “eo iure”, passa allo stato di libera; il padrone può essere condannato ad un anno di reclusione e i proventi ricavati con il meretricio della schiava, sequestrati e donati ai poveri.

I figli di una schiava, soprattutto di quella cristiana, devono essere battezzati. Nel caso in cui qualche padrone non rispetti questo precetto, il capitolo LXIV prevede come sanzione che i bambini siano battezzati con l'intervento di un ecclesiastico e che, contestualmente, «liberi statim fiant».

Questo complesso di norme si riferiscono allo stato giuridico dell'infedele, del nemico della Croce di Cristo, che si trova in quel particolare stato di perdita della libertà definito come schiavitù, ma Federico ha la necessità di disciplinare lo “status” di una speciale categoria di schiavi presenti sul mercato siciliano, i cosiddetti “greci di Romania”. Costoro sono coloro i quali vivono nei territori che costituivano l'impero romano d'oriente e che aderiscono alla chiesa ortodossa. Quindi dei cristiani scismatici. In questo caso si giustifica il permanere dello stato giuridico di schiavo proprio per il fatto di essersi sottratti all'obbedienza della sede Apostolica. Il capitolo LXXII<sup>12</sup>, dopo aver definito il concetto di “greci di Romania”, legittima la riduzione in schiavitù di questi cristiani utilizzando come giustificazione specificatamente il rifiuto di riconoscere la supremazia della «sancta romana mater ecclesia». Contestualmente, nella speranza che si ponga al più presto fine a questo scisma, si mette un limite temporale di sette anni al permanere nello stato di schiavitù prevedendo che «cum ipsum dicto completo septennio reddi providimus sue pristinae libertate». Per gli schiavi “greci” il Sovrano nel capitolo LXXIII pone un'ulteriore garanzia proibendone la vendita a persone che destano sospetto di non

<sup>12</sup> Capitolo LXXII «Licet graeci de Romania hucusque se ab obedientia sedis Apostolicae subtrahentes fuerint abominati latinos; tamen quia eis, qui oderunt nos, benefacere ac esse misericordes evangelica doctrina constringimur etiam grecis ipsis providimus caritatis opera non negari: quapropter salva ordinacione ac provisione sedis Apostolicae cui si circa hoc aliquid ordinavit ac statuit quod penitus ignoramus aut de caetero forsan statuatur sincere capita nostra submittimus eis provisioni atque arbitrio stare ac obedire protinus disponentes statuimus ut quicumque de praedictis graecis Romaniae emerit captivum et detulerit tanquam servum eum non nisi per septem annos audeat retinere, cum ipsum dicto completo septennio reddi provisum suae pristinae libertati quam constitutionem non tam ad emendos extendimus quam jam ad emptos: hoc tamen beneficium ad eos porrigimus, qui firmiter credent et simpliciter fatebentur articulos fidei pro ut sancta Romana mater Ecclesia credit et tenet ad veritatem redeuntes ipsius eam unam et solam omnium ecclesiarum magistram et dominam recognoscant: quod tempus septennii ex eo tempore iubemus incipere ex quo ceperint credere et firmiter confiteri articulos fidei ut sancta Romana Ecclesia credit et tenet ut superius declaratur».

garantire una vita onesta oppure di destinare il servo «ad turpe servitium sive questum». <sup>13</sup> In ogni caso è richiesto che lo schiavo dia il suo assenso alla vendita.

Federico, inoltre, teorizza la possibilità che lo schiavo possa disobbedire legittimamente agli ordini del padrone nel caso in cui lo stesso gli imponga di fare qualcosa che sia «in Christi opprobrium, qui est dominus dominorum, et preiudicium evangelice veritatis» (cap. LXXIV). Disubbidienza consentita giacché Cristo è il padrone dei padroni, conseguentemente lo schiavo non può agire in modo da danneggiare il suo vero signore.

Il capitolo LXXV, commina la nullità dei contratti di vendita di schiavi nei quali i padroni, per eludere le norme di tutela previste dal sovrano, dichiarino falsamente che siano infedeli (qui vendiderunt servum cristianum pro saraceno). <sup>14</sup>

Questa analisi sull'elaborazione dottrinale della Chiesa e sulla legislazione siciliana relativamente allo "status" di schiavo nella realtà siciliana tra medioevo e rinascimento costituisce una riflessione necessaria non soltanto per contestualizzare la tematica ma soprattutto per leggere i documenti interpretandone correttamente la terminologia usata. Ad esempio facendo riferimento alla predetta normativa si comprende il motivo per il quale i notai siciliani usano, per esprimere la realtà della schiavitù, alcune volte il termine di servus oltre quello di captivus. La distinzione concettuale tra servus e captivus, presente allorché si utilizza il latino, sparisce nel momento in cui si traducono questi termini in siciliano dove si usa la parola scavu che comprende tutte e due i concetti. Un altro esempio l'ho ritrovato in un contratto di assicurazione stipulato da Bartolomeo Bartoletti per delle merci da comprare sul mercato dell'isola delle Gerbe, nel quale si fa un esplicito riferimento ad un possibile acquisto di servis aut captivis. <sup>15</sup> Il Bartoletti, in quest'assicurazione del 1531, usa con grande proprietà la terminologia elaborata dalla dottrina ecclesiale. Nel dare mandato al suo corrispondente, infatti, precisa che desidera comprare sul mercato tunisino sia schiavi (servis) sia infedeli fatti prigionieri (captivis) che si presentano come acquisti alternativi come dimostra l'uso del termine aut (o).

<sup>13</sup> Capitolo LXXVIII «Quoniam durum interdum atque crudele videbatur crithiana mancipia videlicet de partibus Romanie de dominio unius ad alterum quacunque alienacionis causa transferri ... providimus ut nullus aliquod mancipium christianum de grecis de Romanie vendere audeat persone suspecte de qua evidenter appareat aut conjecturari possit aperte ipsum non nisi ad turpe servitium sive questum velle habere».

<sup>14</sup> Capitolo LXXV «Iniquam cupiditatem aliquorum punire volentes providimus et mandamus ut qui vendiderit servum christianum pro saraceno per annum captus in carcere teneatur et pretium recuperet emptor si quidem ignorans fuerit; si vero sciens emptor fuerit pretium, quod venditor ipse perceperit, restituat curiae per eam pauperibus erogandum et in quolibet casu servus nihilominus fiat liber nisi tempore venditionis servus se forte tacuerit christianum».

<sup>15</sup> Archivio di Stato di Palermo, Notaio Ruggeri Giovan Giacomo vol. 3580, 19 dicembre 1531.

*Arnaldo de Villanova*

Questa legislazione non nasce casualmente, ma è il frutto di un particolare contesto sociale e culturale che pervade il Regno di Sicilia negli ultimi anni della sua vita autonoma. La Sicilia di Federico III è segnata dalla diffusione dei presagi e di profezie che fondono la corrente profetica, che i francescani spirituali diffondono in tutta l'isola, con la tradizione sveva che i siciliani hanno mantenuto viva sia nelle rivendicazioni dinastiche sia, soprattutto, nella tradizione giuridica. Conseguentemente attribuiscono al giovane re un compito esaltante, quello di diventare il «pacifico imperatore, dominatore del mondo e rinnovatore della Chiesa. Dalla Sicilia dovrà uscire il figlio dell'aquila il quale dovrà abbattere i gigli, lo svevo che dovrà sterminare l'angioino».<sup>16</sup> In questo contesto di esaltazione mistica e di proiezione imperiale che caratterizza la corte di Federico, assume un ruolo determinante la presenza e l'influenza dei francescani nell'isola e a Corte. Questi ultimi sono il tramite attraverso il quale arriva in Sicilia il dibattito europeo, alimentato da un pubblicistica forte, rivolto alla riconquista degli infedeli e della riorganizzazione dell'economia e della società. Un dibattito che in Sicilia trova un terreno favorevole per la presenza molto attiva di una comunità di frati minori dissidenti, gli spirituali, che sono ben accetti alla corte di Federico che li protegge e, soprattutto, gli dà asilo nella terra siciliana. Una presenza che è propedeutica ai viaggi siciliani di Arnaldo da Villanova medico catalano, profondamente intriso di idee gioachimite e partecipe al dibattito promosso dalle correnti spiritualistiche e pauperiste dell'ordine francescano. La legislazione federiciana risulta fortemente influenzata da questo contesto culturale e politico. Senza questa contestualizzazione qualsiasi analisi e considerazione verrebbe ad essere falsata attribuendo alla normativa obiettivi e finalità che il legislatore certamente non si proponeva e che non faceva parte della realtà del quotidiano.

La valutazione degli obiettivi che la legislazione schiavile di Federico III si propone di raggiungere, è stato sempre connessa, nel dibattito storiografico, ad una duplice consapevolezza: che la stesura materiale delle norme abbia avuto come specifico riferimento l'elaborazione dottrinale del medico Arnaldo Villanova il quale influenza con il suo carisma personale la corte siciliana e quella aragonese di Giacomo; e la convinzione che il re nel legiferare, non è mosso da spirito umanitario nei confronti della realtà costituita dagli schiavi ma persegue obiettivi politici diversi. L'influenza del Villanova sulla stesura dei Capitoli è, d'altronde, ricordata dallo stesso Federico in una lettera scritta a suo fratello Giacomo.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> A. DE STEFANO, *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, Bologna 1956, pp. 93-94.

<sup>17</sup> *Storia della Sicilia*, Vol. IV, Palermo 1980, pp. 196-197. «Effetti più tangibili ebbero invece sul piano della politica interna i progetti di Arnaldo. In aggiunta ai temi già segnalati, l'*Informació* raccomanda di garantire i diritti conculcati delle chiese; di tener lontani maghi e indovini; di favorire

Una consapevolezza che è già presente nel lavoro sulla schiavitù domestica in Sicilia pubblicato dal Gaudioso nel 1926,<sup>18</sup> nel quale si sottolinea, allorquando si affronta la materia della legislazione servile di Federico III, che sono due i temi che la caratterizzano: l'influenza determinante di Arnaldo de Villanova nel fissare i principi ai quali il legislatore ha fatto riferimento; e la convinzione che le norme sulla schiavitù rappresentano «un elegante sistema ingegnosamente elaborato per procacciare con le buone o con le cattive adepti alla Chiesa Romana».

L'analisi del Backman è molto più articolata.<sup>19</sup> Il punto di partenza è dato dalla convinzione che, nella realtà rappresentata dalla Sicilia di Federico III, la persistenza dell'istituto schiavile ha come conseguenza che la maggior parte dei rapporti inter-etnici o inter-religiosi sono strettamente collegati alla perdita della libertà e alla riduzione in stato di schiavitù. Altro elemento della riflessione è costituito

la conversione al cristianesimo degli schiavi saraceni; di rifiutare che i medici ebrei abbiano in cura dei cristiani; di trattare con spirito di carità gli schiavi greci; di proibire il gioco dei dadi. Questi consigli furono accolti da Federico III, che li trasformò in legge con i capitoli promulgati a Messina il 25 novembre 1310 (già pubblicati il 15 ottobre dello stesso anno); una copia del testo inviata a Giacomo II era preceduta da una lettera, nella quale Federico III informava il fratello di aver raccolto le sue costituciones da uno scritto di Arnaldo da Villanova, che è certamente l'Informacio (ex illo scripto informationis venerabilis et sapientis viri magistri Arnaldi de Villanova, quod mittimus vobis...). I capitoli infatti precisano gli spunti dell'Informacio già elencati e danno loro forza di legge, disciplinando per es. il gioco dei dadi, limitando e moralizzando in genere il gioco d'azzardo; vietano agli ebrei l'esercizio della medicina sui cristiani e inoltre interdicono loro gli uffici pubblici; proibiscono divinazioni e incantesimi. Sono di particolare importanza alcuni capitoli ispirati a una legislazione sociale ordinata a un fine religioso. Sulla base di criteri etnico-religiosi la legge di Federico III separa nettamente la minoranza ebraica dalla comunità cristiana e favorisce l'allargamento di questa ultima, perché auspica la conversione al cristianesimo degli schiavi saraceni, e l'adesione alla chiesa latina degli schiavi greci. A questi ultimi si promette addirittura la libertà, sette anni dopo che abbiano dichiarato l'obbedienza alla chiesa di Roma. Di fatto la legge fu talvolta ignorata, talvolta male applicata, sicché i suoi effetti risultano modesti; tuttavia assieme ai fatti di cui abbiamo parlato finora testimonia un rapporto tra intellettuale e potere politico che non è tra i più consueti nella società medievale».

<sup>18</sup> M. GAUDIOSO, *cit.*, pp. 35-36.

<sup>19</sup> C.R. BACKMAN, *The decline and fall of medieval Sicily. Politics, religion, and economy in the reign of Frederick III, 1296-1337*, Cambridge University Press, 1995, p. 259. «The laws, like the Informacio spiritual which inspired them, sought to root out evil rather than injustice, and to promote piety rather than social equity. In addition to condemning all forms of gambling, promoting public, vernacular, Scripture readings, and ordering the expulsion of all "spell-casters, divines, sorcerers, and superstitionpeddlers," this new program aimed to promote "the evangelical truth handed down to us by Him, to the praise of His name and the exaltation of the Catholic faith" by regulating all aspects of inter-faith and inter-ethnic contact within the kingdom. But in the normally segregated life of medieval cities – in which Sicily was, despite the heterogeneity of its ports, no exception – most of the regular contact between Latin, Greek, Jewish, and Muslim populations was limited to the market place. The persistence of slavery in the demesne cities meant that, by Frederick's time, the greatest amount of inter-ethnic or inter-religious contact occurred, as it were, under captive circumstances. As Arnau saw it, the imminence of Antichrist's arrival demanded the immediate removal of all potentially harmful contacts, if possible; but if such drastic surgery proved impossible, the only other course was to promote the Christianization of the contaminating influences. Thus, most of the new slave laws aimed to bring slave ownership more in line with Christian values as the evangelicals understood them, and to make it easier to spread the faith among the Muslim and Greek captives».

dal fatto che Arnaldo è convinto dell'imminenza dell'arrivo dell'Anti-cristo e, conseguentemente, della necessità di eliminare tutti i potenziali contatti con i nemici della vera fede. Non potendo erigere un muro invalicabile contro gli infedeli e non essendovi le condizioni per eliminare la presenza degli schiavi, o per meglio dire dei "cattivi", sul territorio siciliano, Arnaldo ritiene di suggerire al sovrano di promuovere un'intensa campagna di cristianizzazione che attraverso la predicazione e il sacramento del battesimo, permetta di evangelizzare i servi musulmani e greci in modo da eliminare qualsiasi contaminazione e qualsivoglia crepa nell'edificio della vera fede attraverso la quale l'Anticristo avrebbe potuto fare breccia. Unico problema è quello di giustificare la permanenza dei convertiti nello stato giuridico di servi senza entrare in contrasto con i precetti evangelici che predicano l'eguaglianza di tutti coloro i quali ricevono il battesimo. Arnaldo scioglie questa contraddizione in modo brillante individuando la citazione più appropriata delle sacre scritture. Il riferimento alla lettera di Paolo a Timoteo permette di mitigare e superare tutte le contraddizioni, temperando la permanenza dello stato schiavile con quello di cristiano. Una interpretazione fortunata, ma soprattutto in linea con il comune sentire coevo, che regge nei secoli e che è utilizzata dalla giurisprudenza anche nell'ottocento per puntellare l'istituto della schiavitù.

Altro elemento che è messo in rilievo, soprattutto dal Todeschini, è quello che la costruzione giuridica di Federico sui temi della schiavitù, non trova le radici soltanto nell'intervento di Arnaldo ma si collega in modo vivo ed intenso con il dibattito in corso in quegli anni nel composito mondo degli spirituali impegnati a difendere la purezza della verità evangelica dai nemici sia interni sia esterni. Le riflessioni del Todeschini sugli obiettivi che il Villanova pensa di potere raggiungere con le sue elaborazioni dottrinali, possono essere pienamente condivise allorquando valuta «la religiosità minoritica come complesso tentativo di riorganizzazione dell'ambiente sociale e politico del quale l'Ordine fa parte».

«Le norme dettate da Arnaldo a Federico III nel 1309 in materia di *conversatio* ebraico-cristiana, di gioco d'azzardo, di commercio degli schiavi cristiani, di sperperi negli ornamenti, non saranno allora né il segno di una generica moralizzazione socio-economica, né l'ennesimo tentativo della teoria di raggiungere la prassi, di disciplinare l'indisciplinato, ma piuttosto l'esito di un progetto di governo cristiano del sociale e dell'economico cittadino messa a fuoco in ambiente minoritico già nel Duecento, riscoperta e articolata poi dall'Osservanza quattrocentesca da Bernardino da Siena sino a Bernardino da Feltre, e ora, all'inizio del Trecento, in grado di incontrarsi con le esigenze di centralità tipiche del processo di riorganizzazione dell'immagine di un potere regio che il clima politico siciliano destinava a un inesorabile "logoramento"».<sup>20</sup>

<sup>20</sup> G. TODESCHINI, *Gli spirituali e il Regno di Sicilia agli inizi del trecento*, in «Federico III

Un dibattito molto articolato che individua non soltanto alcune linee di tendenza della politica federiciana, ma anche contestualizza le norme giuridiche dettate sulla schiavitù in una realtà mediterranea che vive sia lo scontro religioso, culturale e militare con il mondo musulmano sia la spinta espansionistica catalano-aragonese che vede nel mediterraneo e nelle coste africane un obiettivo di primaria importanza. D'altra parte le riflessioni che Arnaldo de Villanova dedica al tema della schiavitù, nel momento in cui sono lette nel contesto delle iniziative che il sovrano deve intraprendere per promuovere la diffusione della verità evangelica nel suo regno, appaiono perfettamente coerenti al progetto di riorganizzare e di rafforzare la società cristiana in modo da lottare efficacemente contro l'Anticristo.

Arnaldo, nel momento in cui incita il re Federico a promuovere nel suo regno una vera e propria crociata per diffondere sempre più la vera fede, individua nella presenza di una numerosa componente schiavile musulmana nell'isola un pericoloso elemento di debolezza strutturale che deve essere eliminato attraverso un'intensa politica di conversione. Arnaldo, infatti, suggerisce al re le iniziative da prendere per la promozione della verità evangelica:

«Servades les coses damunt dites dins vostra casa per promoució de la veritat evvangèlical, obrarets defora per aquell meteyx zel en les maneres davall escrites.

La primera és que restituiscats o façats restituir totes les esgleyes despuyllades de lur dret, per qualsque pressones sotsmeses a vós sien despuyllades, encara que coneguéssets que.ls ministres de la Esgleya mal usassen dels béns.

Item, decaçarets o gitarets de tota vostra seynoria devins e devines, o sorcers, o qualsque supersticioses, mayorment si p[u]blic ... no... que d'aytals cu[ro]sitats contràries a la fe christiana se[´n t]rameten.

Item, en cascú loc farets [v]enir los catius sarra[y]ns davant vós o vostre loctinent, e ferlos ets proposar la veritat del Evvangeli; e aquells qui.s volrran convertir, q[u]e ls comprets e fassats bateyiar e enformar en la veritat. E, si.l senyor de qui serà lo vol retenir, que tantost com serà bateyiat li enjungats que se'n captingue axí com sen Paul mostre a Fylomeno, e al novell crestià que axí servesque a son seynor com mostre sen Paul a Thimoteu. E, si per aventura n'i avie negú que lonc temps agués desiyat d'èsser crestià, e que son seynor li agués contrastat, devets repenrre lo seynor e mostrarli com és estat traydor a Jesuchrist, axí com Judas, e en quantes maneres à falssat lo cretianisme, e donar-li a conèxer que ell ni és ver crestià, ni à lig humana, quar piyor és en cretianisme que sarrayns en lur lig; quar aquells no tan solament coviden los catius crestians de fer-se sarrayns, mas encara.ls ne forçen, e a celis qui.s fan sarrayns fan més de gràcia e d'ajuda que als

naturals sarrayns».<sup>21</sup>

L'obiettivo che si pone Arnaldo è quello di far sì che la verità evangelica, la vera fede, possa prevalere sconfiggendo tutte le forze del male ed in particolare la realtà rappresentata dai musulmani e dagli ebrei. Per raggiungere questi obiettivi sono necessarie alcuni interventi del sovrano il quale si deve preoccupare in primo luogo di rilegittimare gli istituti religiosi reimmettendoli nei diritti dai quali erano stati spogliati e, forte di questa milizia, mettere in atto una campagna di evangelizzazione in modo da convincere la maggioranza dei musulmani che vivono sotto la sua giurisdizione di convertirsi al cristianesimo abbracciando la vera fede con il battesimo che spalanca la strada alla salvezza eterna. Incidentalmente Arnaldo si pone il problema di conciliare lo status di schiavo, ricoperto dalla maggior parte di questi convertiti, con quello di fratello in Cristo assunto dopo il battesimo. Due realtà teoricamente incompatibili in quanto l'essere schiavo è giustificato solo dall'essere nemico della vera fede, conseguentemente il battesimo dovrebbe far venir meno automaticamente lo status di schiavo senza dovere ricorrere a nessun altro artificio giuridico quale la manomissione. Il parere del consultore Troysi poggia proprio su tale considerazione ma Arnaldo supera qualsiasi perplessità e contraddizione concettuale con un preciso riferimento alle sacre scritture e specificatamente alle lettere dell'apostolo Paolo a Timoteo e Filemone nelle quali si ammonisce il padrone a rispettare lo schiavo come un fratello in Cristo e, contestualmente, lo schiavo a servire il suo padre con devozie e rispetto.

L'intervento di Arnaldo si inquadra in un contesto economico, culturale e politico che supporta l'espansionismo mediterraneo iberico che trova il suo naturale contrapposizione con la realtà rappresentata dai musulmani che culturalmente e militarmente ambivano al controllo del mondo mediterraneo. In questa ottica la Sicilia, quale terra di confine tra i due mondi cristiano e musulmano, diventa la meta preferita di personaggi come Arnaldo ma anche di Lullo il quale si fa promotore, convinto della superiorità della fede cristiana, e della necessità di una conquista militare e religiosa dell'oriente non cristiano che permetta una proiezione del territorio iberico all'intero mondo mediterraneo.<sup>22</sup> Una conquista che passa anche tra il confronto dialettico tra religione musulmana e cristiana che richiede l'apporto di chierici che conoscano le lingue orientali ed in particolare l'arabo. La Sicilia e la figura del suo re Federico II, fortemente legato politicamente ed affettivamente con l'iberico Giacomo, è considerata dagli illuminati riformisti catalani come Arnaldo o Lullo come la base ideale per la "reconquista" religiosa e territoriale mediterranea tenendo conto anche dei canali aperti dai flussi commerciali degli aggressivi mercanti catalani.

<sup>21</sup> ARNAU DE VILANOVA, *Obres catalanes*, vol. I: *Escrits religiosos*, Barcellona 1947, p. 232.

<sup>22</sup> *Storia della Sicilia*, cit., p. 200.